ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER L'USO DEL SIGILLO

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Siracusa nella seduta consiliare del 19.05.2008



REGOLAMENTO PER L'USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PER LE CIRCOSCRIZIONI DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

ART. 1

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Siracusa, ha adottato un sigillo personale identificativo (o brevemente sigillo) degli atti di promanazione degli iscritti.

ART. 2

Il sigillo, di struttura metallica, ha formato circolare con corona di diametro esterno di millimetri 35,8 ed interno di millimetri 26.

Nello spazio centrale è contenuto un' epitrocoide, simbolo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nello spazio della corona è contenuta la scritta "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIRACUSA * CIRC. TRIB. SIRACUSA * " in lettere maiuscole, ed all'interno i dati identificativi dell'iscritto e cioè "NOME E COGNOME - DOTTORE COMMERCIALISTA / RAGIONIERE COMMERCIALISTA / ESPERTO CONTABILE" n.iscrizione all'Albo e sezione, in lettere maiuscole.

ART. 3

La proprietà del sigillo è dell'Ordine che, pertanto, ne cura la realizzazione. Il sigillo non può essere realizzato né dai singoli Dottori/Ragionieri Commercialisti iscritti nell'Albo né da terzi. L'Ordine concede un semplice diritto d'uso ai Dottori/Ragionieri Commercialisti e agli Esperti Contabili iscritti nell'Albo che non si trovino in condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione (art. 4 O.P.).

Ciascun Dottore/Ragioniere Commercialista ed Esperto Contabile al momento della richiesta del sigillo dovrà, anche per ogni effetto deontologico, dichiarare per iscritto all'Ordine, di non trovarsi in stato di incompatibilità, impegnandosi nel contempo ad accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché a restituire immediatamente il sigillo qualora insorgano condizioni di incompatibilità, sospensione, decadenza o cancellazione e, comunque, a semplice richiesta del Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

ART. 4

L'Ordine fissa l'entità del contributo alle spese sostenute per l'esecuzione del sigillo e degli eventuali duplicati.

ART. 5

Il sigillo è consegnato dall'Ordine in esclusiva a quei Dottori/Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili che svolgano la libera professione e che lo richiedano i quali sono pertanto personalmente responsabili della custodia dello stesso e del suo corretto utilizzo.

Smarrimenti o furti, previa denuncia all'Autorità di Polizia, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ordine che si riserva di assumere eventuali provvedimenti anche di tipo risarcitorio.

Il sigillo dovrà senza indugio essere restituito all'Ordine proprietario in caso di:

- a) trasferimento ad altro Ordine o nell'Elenco Speciale;
- b) cancellazione dall'Albo;
- c) insorgenza di causa impeditiva allo svolgimento della libera professione;
- d) semplice richiesta del Consiglio dell'Ordine nell'esercizio della sua azione disciplinare.

ART. 6

L'adozione del sigillo è facoltativa, tuttavia il suo utilizzo vincola il Dottore/Ragioniere Commercialista e l'Esperto Contabile alla incondizionata osservanza del presente regolamento, che viene pertanto integralmente accettato all'atto della consegna del sigillo stesso.

ART. 7

Il sigillo dovrà essere custodito e utilizzato personalmente ed esclusivamente dal Dottore/Ragioniere Commercialista e dall'Esperto Contabile che potrà apporlo congiuntamente alla propria firma soltanto sui soli atti qualificanti l'attività professionale. Tali sono quelli attraverso i quali il Dottore/Ragioniere Commercialista intende affermare la propria legittima qualificazione professionale.

L'apposizione del sigillo garantisce ai terzi la qualifica legale di Dottore/Ragioniere Commercialista o di Esperto contabile tutelando così l'affidamento del pubblico.

ART. 8

L'utilizzo improprio del sigillo o la mancata osservanza di quanto espressamente previsto dal presente Regolamento potrà rendere il Dottore/Ragioniere Commercialista o l'Esperto Contabile passibile delle sanzioni disciplinari dall'art.52 del D.Lgs n.139/2005, istitutivo dell'Ordinamento Professionale.